



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE

ALLEGATO G

P.O. 2007 - 2013

Asse VI - Linea di Intervento 6.2

Azione 6.2.1

Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi

ALLEGATO G

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 55 DEL REGOLAMENTO 1083/2006

Allegato E**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 55 DEL REGOLAMENTO 1083/2006****P.O. Puglia 2007-2013****Linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1****Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi**

1. Con il presente documento, l'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione intende fornire alcune indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione dell'art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006, relativo ai progetti generatori d'entrata, da presentare nell'ambito dello schema di bando "Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 244 del 25/02/2009
Le indicazioni riportate e le modalità di calcolo delle spese ammissibili proposte sono conformi a quanto riportato nella Comunicazione della Commissione (COCOF 07/007400/EN).
2. Il 1° comma dell'art. 55 del Reg. 1083/2006 definisce progetto generatore d'entrata "qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento".
Il 2° comma del medesimo art. 55 stabilisce che le spese ammissibili non possono superare il valore attuale del costo dell'investimento meno il valore attuale delle entrate nette dell'investimento su un periodo di riferimento appropriato alla categoria dell'investimento.
Infine, nello stesso comma, si specifica che, qualora il costo dell'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella ammissibile del costo d'investimento.
3. Per i progetti proposti a contributo regionale nell'ambito dell'avviso in parola valgono le seguenti definizioni:
 - a) costo totale d'investimento: spese totali da sostenere per la realizzazione del progetto proposto.
Detto costo è rilevabile dal quadro economico di progetto.
 - b) costo ammissibile di investimento: spese, ricomprese nel costo totale dell'investimento, ritenute ammissibili a norma dell'art. 14 delle direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013
 - c) costo di gestione: spese sostenute per lo sfruttamento dell'investimento.
Esso include le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di esercizio (personale, energia, utenze varie, materiali di consumo). Non sono, invece, compresi i costi di ammortamento, le spese di capitale e i costi contabili (quali la costituzione di riserve).
 - d) durata della vita utile di progetto: numero di anni di vita economica durante il quale si prevede che il progetto generi profitti.

Il documento della Commissione (COCOF 07/007400/EN) indica la durata standard per tipologie di progetti e per settori.

- e) valore residuo: valore netto dell'opera alla fine della sua vita utile.
Detto valore ha di norma un valore molto ridotto, con la possibile eccezione di quei casi in cui la vita utile effettiva del progetto è considerevolmente più lunga della vita utile standard. In questi casi il valore residuo deve incorporare la stima delle entrate nette che il progetto potrà continuare a generare negli anni successivi alla durata della vita utile standard utilizzata nei calcoli.
- f) entrate: reddito derivante dalla utilizzazione dell'investimento (a titolo esemplificativo: tariffe, affitti, incassi per servizi).
- g) entrate nette: il flusso di cassa atteso dall'investimento.
Le stesse sono calcolate come differenza tra entrate e costi di gestione.
- h) tasso di sconto: tasso al quale devono essere attualizzati i valori futuri.
- i) attualizzazione: stima del valore presente di un costo o di un'entrata futura mediante l'applicazione di un tasso di sconto.
4. Per i progetti di infrastrutturazione di aree destinate ad insediamenti produttivi di cui all'avviso di che trattasi, si dovrà fare riferimento ad una durata standard della vita utile di progetto di 20 anni.
Il tasso di riferimento da applicare è del 5%.
5. Per il calcolo della spesa ammissibile, si applica la formula:

$$MSA = CIA - ENA$$
dove:
 - MSA è l'importo massimo delle spese ammissibili attualizzate
 - CIA è il costo ammissibile dell'investimento attualizzato
 - ENA sono le entrate nette attualizzate + il valore residuo attualizzato.
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile, le entrate nette devono essere così determinate:

$$ENA = ENAT \times MSA / MCTA$$
dove:
 - ENAT sono le entrate nette totali attualizzate
 - MSA è l'importo massimo delle spese ammissibili attualizzate
 - MCTA è il costo totale dell'investimento attualizzato
6. L'avviso prevede quale condizione di ammissibilità, a finanziamento dei progetti, l'impegno del soggetto proponente a gestire in modo unitario le opere esistenti e quelle oggetto di richiesta di finanziamento (cfr punto 4 comma e) dell'avviso).
In tale contesto può risultare difficile distinguere fra i futuri ricavi quelli derivanti dall'investimento e quelli attribuiti agli investimenti pregressi.
Pertanto, nel calcolo dell'MSA è consentito considerare fra le componenti del costo totale dell'investimento i costi pregressi, già sostenuti.
7. Il 3° comma dell'art. 55 del Regolamento 1083/2006 prevede che qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
La disposizione pone, quindi, a carico delle amministrazioni titolari di programmi comunitari l'obbligo di verifica ex post (e di eventuali recuperi) su tutti i progetti cofinanziati.
Ne deriva che, a livello prudenziale, per tutti i progetti ammessi a finanziamento, il Servizio Artigianato PMI Internazionalizzazione si riserva di procedere, nel quinquennio successivo al collaudo tecnico-amministrativo, a verifiche almeno annuali sulle modalità di gestione dell'area attrezzata e sulla sussistenza ed entità di eventuali entrate nette generate dall'investimento.
Tanto formerà oggetto di integrazione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario per l'attuazione dell'intervento.